

COMUNE DI CARONA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO

LIMITI DI ESENZIONE

per VERSAMENTI e

RIMBORSI DOVUTI

per TRIBUTI COMUNALI



Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 31.03.2007 n. 12
Modificato dal Consiglio Comunale in seduta del _____ n. _____

INDICE

ART. 1 – CRITERI GENERALI

**ART. 2 – PAGAMENTI SU DENUNCIA E/O VERSAMENTO DIRETTO
DA PARTE DEL CONTRIBUENTE**

**ART. 3 – RIMBORSI E PAGAMENTI CONSEGUENTI AD ATTIVITA' DI CONTROLLO
DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI**

ART. 1
CRITERI GENERALI

Il presente regolamento stabilisce limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi di tributi comunali valutati di modica entità, ai sensi dell'art. 17, comma 88 della Legge 15/05/1997 n. 127 e dell'art. 25 della Legge 27/12/2002, n. 289.

Si intendono quali limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento od il rimborso del tributo non è dovuto.

Gli importi vengono fissati tenendo conto delle modalità previste per i pagamenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'ente per la riscossione ed i rimborsi, in generale del vantaggio economico della riscossione.

ART. 2
PAGAMENTI SU DENUNCIA E/O VERSAMENTO
DIRETTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione in ruolo ordinario, o con versamento diretto da parte del contribuente stesso, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

TRIBUTO	LIMITE ESENZIONE
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	
a) Permanente.....	€ 12,00
b) Temporanea.....	€ 12,00
Imposta comunale sugli immobili.....	Il limite resta fissato € 2,07 ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.L. 330/1994

I medesimi limiti di esenzione sono fissati, autonomamente, relativamente ad eventuali soprattasse o interessi.

ART. 3
RIMBORSI, PAGAMENTI CONSEGUENTI AD ATTIVITA' DI
CONTROLLO DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI

Per i casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, e per i casi di rimborso da parte dell'ente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

TRIBUTO	LIMITE DI ESENZIONE
T.A.R.S.U. / Tariffa igiene ambientale.....€	12,00
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	
a) Permanente	12,00
b) Temporanea	12,00
Imposta ICI	
a) Importi relativi a pagamenti richiesti in seguito a controlli o per rimborsi da parte dell'ente	12,00
Pena pecuniaria per le infrazioni di carattere formale agli obblighi stabiliti ai fini di applicazione dell'imposta ex art.14 comma 3 D.Lgs 504/1992.....	12,00

I limiti di esenzione di cui sopra si intendono al netto di eventuali oneri accessori relativi a soprattasse ed interessi